

# Associazione Lampi di Gioco

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LAMPI DI GIOCO"

### ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

Si costituisce l'Associazione culturale-ricreativa di promozione sociale denominata "**Lampi di Gioco**", regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione ha sede legale nel comune di S. Giovanni Lupatoto, Verona, in Via Gabbiola, 8/a.

La sede sociale potrà essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune o di altro comune del territorio italiano con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci, senza la necessità di modificare lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, operative ed amministrative, previa comunicazione all'assemblea annuale dei soci.

### ART. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### ART. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione Lampi di Gioco è apertistica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - tutelare il **Diritto al Gioco dei bambini e delle bambine**, come sancisce l'**art. 31 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza** approvata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989;
  - perseguire il **miglioramento della qualità della vita**, in particolare dei bambini e delle bambine, con la creazione e la difesa di spazi per il gioco e la ricreazione;
  - promuovere la persona attraverso la cultura ludica, la creatività, l'animazione, la formazione e l'educazione;
  - valorizzare la persona attraverso il gioco, come bisogno immancabile della vita, ritrovandolo nel piacere di giocare con le cose semplici;
  - diffondere la Cultura del Gioco a tutti i livelli, nelle famiglie, nei gruppi professionali e nei gruppi informali, nelle associazioni e nelle cooperative che svolgono servizi alla persona;
  - favorire lo scambio intergenerazionale attraverso il Gioco.

Per raggiungere queste finalità, l'Associazione intende realizzare iniziative rivolte a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, adulti ed anziani attraverso:

- attività ricreative atte alla divulgazione della cultura del Gioco e delle sue forme espressive artistiche, in particolare Giochi da tavolo soprattutto di tradizione nord-europea, Giochi tradizionali, Giochi di lancio, Giochi che utilizzano legno e materiali naturali, la Giocoleria e le arti circensi;
- laboratori creativi tematici di letture animate, pittura, teatro, ambiente e riciclo;
- l'organizzazione di convegni, corsi, percorsi di formazione per genitori e operatori per l'infanzia, utili per favorire l'approfondimento tecnico e la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- la tutela e la sensibilizzazione alla salvaguardia dei beni ambientali e culturali attraverso il contatto diretto e la partecipazione attiva della cittadinanza;
- la realizzazione di progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;
- l'attuazione di progetti tipo ludoteca, ludobus, parchi a misura di bambino e giornate a contatto con la natura;
- il dialogo con le pubbliche amministrazioni e con i referenti politici e amministrativi al fine di attuare i progetti inerenti alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza;
- la realizzazione e la pubblicazione di un sito internet, per favorire lo scambio culturale tra i soci e con altre persone, enti e associazioni.

L'Associazione, per conseguire i propri scopi, può esercitare attività commerciale e di prestazione di servizi, e destina i proventi da eventuali attività alla promozione delle sue finalità con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta.

# Associazione Lampi di Gioco

## ART. 4 - SOCI

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche, cittadine e cittadini italiani e stranieri maggiorenni, che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Per i minorenni è necessaria l'approvazione esplicita e scritta di almeno un genitore o chi ne esercita la potestà.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale prevista.

Il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande di ammissione pervenute.

La qualifica di Socio, personale e non trasmissibile, si acquista e si perde con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

I Soci si distinguono in:

### **SOCI FONDATORI**

I Soci Fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e sottoscritto l'Atto Costitutivo e hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

### **SOCI ORDINARI**

Sono soci ordinari coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo e che verseranno la quota associativa annuale il cui importo è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

### **SOCI SOSTENITORI ED ONORARI**

I Soci Sostenitori sono coloro che, condividendo gli obiettivi dell'Associazione, danno un aiuto concreto per il perseguimento degli scopi sociali, erogano a titolo di contributo volontario una quota annuale superiore alla quota ordinaria.

I soci Onorari sono le persone benemerite che ricevono tale qualifica dal Consiglio Direttivo in segno di riconoscenza dell'Associazione.

Essi non sono tenuti al pagamento di quote o contributi ordinari e straordinari e possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.

## Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutte le tipologie dei soci aderenti all'Associazione hanno diritto e dovere di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
- versare nei termini previsti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- avere comportamenti, verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione, animati da spirito di solidarietà con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, il tutto nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Il tutto senza limitazione alcuna.

## ART. 6 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di Socio fondatore, ordinario, sostenitore e onorario si perde:

- a) per recesso, da richiedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno 2 mesi prima della scadenza dell'anno sociale altrimenti le loro obbligazioni nei confronti dell'Associazione si intendono rinnovate ad ogni effetto per l'anno sociale successivo. Il recesso avrà decorrenza a tutti gli effetti, quattro mesi dopo la data di tale comunicazione;
- b) per esclusione, che può essere disposta dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio, dopo aver ascoltato le sue giustificazioni, se:
  - contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto;
  - è moroso perchè non in regola con il versamento della quota sociale annuale nonostante l'invito a regolarizzare la sua posizione debitoria da parte del Consiglio Direttivo;
  - riporta condanne che ledano la sua onorabilità o quella dell'Associazione, ivi inclusi danni diretti o indiretti all'immagine e reputazione della stessa;
  - ha commesso infrazioni di particolare gravità;

# Associazione Lampi di Gioco

La comunicazione di esclusione deve essere comunicata al socio tramite lettera o e-mail insieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e comunicato all'Assemblea che avrà possibilità di appello entro 30 gg. E' ammesso ricorso al giudice ordinario.

Soci dimessi, receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Le modifiche saranno votate a maggioranza di due terzi dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

## ART.7 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e non danno quindi luogo a compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese necessarie sostenute nello svolgimento del mandato.

I membri degli organi sociali restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

## ART.8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare tutti i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto che hanno diritto al voto il quale viene espresso per alzata di mano.

Le deliberazioni adottate in conformità al presente statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto presso la sede sociale o da inviare ai soci, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, detto "ordine del giorno".

Può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale e non necessariamente sul territorio italiano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

### Compiti dell'Assemblea

#### Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve:

- nominare ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo annuale;
- deliberare sul programma annuale delle iniziative e attività
- deliberare sulla richiesta di contributi straordinari da parte dei soci,
- deliberare sulla nomina di eventuali Soci Onorari
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata solamente per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

### Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno e nello stesso luogo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

# Associazione Lampi di Gioco

L'Assemblea Straordinaria si considera regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria approva le modifiche dello Statuto con delibera a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

## ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque soci membri eletti a maggioranza dall'Assemblea, quando è presente la maggioranza dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, salvo decadenza deliberata da un'assemblea straordinaria appositamente convocata, ed elegge al suo interno un Presidente e un Vice-presidente.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate a tutti i suoi membri dal Presidente mediante comunicazione scritta.

Per la validità delle deliberazioni occorre che alle riunioni del Consiglio Direttivo siano presenti la maggioranza dei membri. Se il consiglio è di tre membri devono essere presenti tutti i membri.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha il potere di emanare norme o regolamenti riguardanti le attività e la vita sociale della stessa.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige il regolamento interno;
- redige il rendiconto economico-finanziario di esercizio relativo all'attività svolta nell'anno precedente e convoca l'Assemblea Ordinaria entro Aprile per l'approvazione dello stesso;
- redige il rendiconto preventivo per i programmi delle attività sociali previste dallo statuto per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'assemblea;
- delibera su eventuali rimborsi spese da assegnare;
- delibera adeguamento quote sociali annuali ed eventuali contributi straordinari;
- stipula gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- delibera sull'esclusione dei Soci in base art 6 del presente Statuto.
- redige un verbale per ogni riunione dello stesso, contenente i punti discussi all'ordine del giorno, visionabile su richiesta da parte dei soci;
- può deliberare compensi a soci che prestano la loro opera attiva a favore dell'associazione e assumere dipendenti o collaboratori, applicando le norme contrattuali relative alla tipologia dell'incarico, dopo aver ottenuto il nullaosta con delibera dell'Assemblea dei soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, anche formate da persone estranee al Consiglio medesimo. I responsabili delle commissioni possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

## ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente:

- è eletto dal Consiglio Direttivo;
- ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria;
- è rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente;
- firma tutte le disposizioni riguardanti incasso e pagamento di somme, e in caso di impedimento, il Vicepresidente può firmare in sua vece;

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

## ART. 11 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- quote associative ordinarie e straordinarie;
- contributi liberali;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;

# Associazione Lampi di Gioco

- donazioni, lasciti testamentari, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici, italiani o stranieri, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'associazione;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione pervenuti a qualsiasi titolo;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti da attività istituzionali ad esse direttamente connesse o accessorie;
- entrate derivanti dalle quote di iscrizioni ad eventi, tornei, manifestazioni, corsi di aggiornamento e formazione, organizzati dall'Associazione;
- avanzi derivanti dai risultati di gestione;
- ogni altra entrata atta ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

## ART. 12 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Il Conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il Conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'assemblea ordinaria, entro il mese di Aprile, con le maggioranze previste dal presente statuto.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

## ART. 13 - LIBRI

Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere i libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, tra cui:

- libro degli associati, contenente i nominativi di tutti i Soci unitamente alla loro qualifica di Socio Ordinario, Sostenitore e Onorario.
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- libro di cassa;
- libro degli inventari e dei rendiconti.

Tutti i libri sono conservati presso la sede sociale e devono essere aggiornati a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno.

L'Associazione è tenuta a redigere verbali delle adunanze delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e del Consiglio Direttivo.

## ART. 14 - OSSERVANZA DELLO STATUTO

Chiunque non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento Interno o le disposizioni del Consiglio Direttivo, si rende responsabile di infrazione disciplinare e potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art.6 relative alla perdita della qualifica di socio.

## ART. 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'eventuale scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa esso intervenga, sarà deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria provvederà, nella stessa riunione, alla nomina di uno o più liquidatori che inventarieranno i beni di proprietà dell'Associazione e delibererà sulla devoluzione del patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n.662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

## ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.